

GR_GERICHTE ZK2 2024 24 vom 12. September 2024

GR Gerichte, 2024-09-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_ZK2_2024_24

FR: GR_GERICHTE ZK2 2024 24 du 12 septembre 2024

IT: GR_GERICHTE ZK2 2024 24 del 12 settembre 2024

Regeste

ritardata giustizia | OR 319-362 Arbeitsvertrag

Erwägungen

E. 3

/ 5 con cui questa è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 89 ad art. 319 CPC). In particolare, si ha un ritardo ingiustificato se l'autorità rimane inattiva per diversi mesi, quando la procedura avrebbe potuto essere portata a termine in un tempo molto più breve. Dei periodi di intensa attività possono tuttavia compensare il fatto che l'incarto sia stato temporaneamente messo da parte a causa di altre questioni; l'autorità non può di regola essere biasimata per alcuni periodi morti, che sono inevitabili in una procedura. Quando nessuno di questi ha una durata scioccante, è la valutazione complessiva a prevalere. Il giudice dispone inoltre di un certo margine di apprezzamento relativamente alle priorità da attribuire e alle misure da intraprendere per far avanzare la causa (TF 1B_637/2021 del 25.1.2022 consid. 2.1; 2C_227/2020 del 21.8.2020 consid. 9.2; 1B_349/2019 del 21.11.2019 consid. 2.2; 4A_572/2016 del 23.11.2016 consid. 2). Perché si ravvisino gli estremi della ritardata giustizia occorre inoltre che la parte in causa abbia sollecitato l'emanazione del giudizio (TF 2C_227/2020 del 21.8.2020 consid. 9.2; 1B_231/2018 del 4.6.2018 consid. 3). L'art. 319 lett. c CPC concerne anche mancanze dell'autorità di conciliazione, in particolare il caso in cui questa non proceda a fissare l'udienza di conciliazione entro due mesi dal ricevimento dell'istanza o dalla chiusura dello scambio di scritti in applicazione dell'art. 203 cpv. 1 CPC (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 92 ad art. 319 CPC). 1.2. Se la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l'emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto reclamo all'autorità superiore per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). Competente per statuire in merito a questo caso è la Seconda Camera civile del Tribunale cantonale (art. 7 cpv. 1 LACPC [CSC 320.100]; art. 7 cpv. 1 OOTC [CSC 173.100]). Un reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4 CPC), sicché il gravame risulta tempestivo e ammissibile. 2. Il reclamante rimprovera alla Giudicatura di pace di non aver ancora fissato un'udienza di conciliazione a fronte dell'inoltro della relativa istanza in data 16 gennaio 2024 e del successivo sollecito tramite scritto e-mail del 3 luglio 2024 (act. A.1). 2.1. Nella fattispecie, in data 16 gennaio 2024 il reclamante ha promosso la procedura di conciliazione dinanzi alla Giudicatura di pace Moesa, inoltrando la relativa istanza di conciliazione (act. B.1). Dopo aver tentato, senza successo, di trasmettere alla parte convenuta una citazione a un'udienza di conciliazione inizialmente fissata per il 20 marzo 2024, con scritto e-mail del 15 aprile 2024, il Giudice di pace B._____ ha trasmesso alla parte convenuta per conoscenza

E. 4

Per la presente procedura si rinuncia a prelevare spese processuali. Non si assegnano ripetibili, poiché non protestate (act. A.1).

E. 5

Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.